

Allegato:

Convenzione per lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria da parte della Comunità della Val di Non a favore della Comunità della Valle di Cembra.

TRA

La Comunità della Val di Non, C.F. n. 92019340220 e PI n. 02170450221, rappresentata dal geom. Martin Slaifer Ziller, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità in 38023 Cles (TN), alla via Pilati n. 17, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detta Comunità che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Presidente, autorizzato in forza dell'atto del presidente n. ____ di data _____. DELEGATO.

E

Il Comunità della Valle di Cembra, C.F. n. _____ e PI n. _____, rappresentato da _____, domiciliata/o, per la carica presso la sede del _____ in _____, Via _____ n. ____, la/il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'ente che in questo atto rappresenta nella sua qualità di _____ pro tempore, autorizzata/o in forza della deliberazione _____ n. _____ del _____. DELEGANTE.

PREMESSO

Che ai sensi degli artt. 62 e ss. del D.lgs. n. 36/2023 e ai sensi dell'allegato II.4 al predetto decreto, per la fase di progettazione ed affidamento le stazioni appaltanti devono essere in possesso delle seguenti qualifiche:

1° livello: Lavori (L3), importo superiore a 500.000 euro e fino a 1.000.000,00 di euro;

Servizi e forniture (SF3), importo superiore a 140.000 euro e fino a 750.000 euro;

2° livello: Lavori (L2), importo fino alle soglie di rilevanza europea;

Servizi e forniture (SF2), importo fino a 5.000.000 di euro;

3° livello: Lavori (L1), senza limiti di importo;

Servizi e forniture (SF1), senza limiti di importo;

Che ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, possono ricorrere per attività di

committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a stazioni appaltanti qualificate;

-

Che l'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce «attività dicommitenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;

Che la Comunità della Val di Non è qualificata per l'appalto di servizi e forniture al terzo livello “SF1” livello massimo senza limiti di importo, ed è priva di qualificazione per l'appalto di lavori, per cui può svolgere solo procedure di gara per l'appalto di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 euro;

Che la Comunità della Valle di Cembra intende appaltare il servizio di ristorazione collettiva il cui importo stimato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 richiede la qualificazione di primo livello;

Che pertanto la Comunità della Val di Non può gestire la procedura per l'appalto di cui trattasi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione della Comunità della Val di Non e della Comunità della Valle di Cembra allo scopo di consentire a quest'ultima di avvalersi dell'attività di committenza ausiliaria svolta dalla Comunità della Val di Non per la gestione della procedura di appalto del servizio di ristorazione collettiva, in conformità a quanto previsto all'art. 35 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

2. Pertanto, la Comunità della Valle di Cembra (nel prosieguo, delegante) conferisce delega alla Comunità della Val di Non (nel prosieguo, delegato) per lo svolgimento delle funzioni di committenza ausiliaria alle condizioni di cui alla presente convenzione.

ART. 2

1. La convenzione scade con l'aggiudicazione dell'appalto.
2. Le parti si riservano di risolvere anticipatamente la convenzione, di comune accordo.

ART. 3

1. Il delegante si impegna a rimborsare al delegato i costi sostenuti per lo svolgimento della procedura, in particolare i costi del personale, tenendo conto dell'eventuale apporto del personale dell'ente delegante come da successivo articolo 6 comma 1 lettere h) e i).
2. Il delegante sosterrà direttamente gli ulteriori oneri afferenti alla procedura di affidamento. Qualora ciò non fosse possibile e/o non fosse ritenuto opportuno, il delegante rimborserà al delegato tutte le spese ulteriori relative allo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria, fra cui si richiamano, a mero titolo esemplificativo, il contributo all'Autorità Nazionale AntiCorruzione per lo svolgimento di gare d'appalto, le spese relative all'eventuale Commissione giudicatrice; l'accantonamento e il rimborso degli importi spettanti per l'effettuazione delle procedure ai sensi dell'art. 5bis della L.P. 2/2016.
3. I compiti da espletare nell'interesse delle due Amministrazioni convenzionate sono quelle fissate dalla presente convenzione e in generale inerenti alla gestione, alla predisposizione e all'espletazione su delega di procedure di gara e affidamento di appalti.

ART. 4

1. Ove previsto, il delegante rimborserà al delegato le spettanze di cui all'art. 3 comma 1 entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di versamento. Le parti convengono che il delegato potrà richiedere il pagamento in anticipo all'avvio della convenzione per l'80% del totale stimato, con pagamento finale a saldo del rimanente, previa contabilizzazione delle ore effettivamente eseguite.
2. Il delegante rimborserà al delegato le spettanze di cui all'art. 3 comma 2 entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di versamento, fatto salvo quanto espressamente e diversamente previsto dalla normativa provinciale in riferimento ai rimborsi degli incentivi tecnici di cui all'art. 5bis della L.P. 2/2016: se l'erogazione delle somme dovesse essere effettuata dall'amministrazione di competenza, il relativo rimborso dovrà essere effettuato in anticipazione dal delegato. Le parti convengono che il delegato potrà richiedere il pagamento in anticipo all'avvio della convenzione delle spese certe (quali ad esempio il contributo dovuto all'ANAC) nonché dell'80% del totale stimato, con pagamento finale a saldo del rimanente.

ART. 5

1. Il delegato provvede ai seguenti adempimenti:

- a) approva la documentazione di gara sulla base della documentazione inviata dal delegante;
- b) nomina il Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) e la Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- c) risponde agli eventuali quesiti di natura tecnica e amministrativa relativi all'espletamento della procedura di competenza: i chiarimenti di natura tecnica saranno predisposti su proposta e con la collaborazione del delegante;
- d) ove possibile, pubblica gli atti di gara (determina a contrarre; bando o lettera d'invito; verbali, determine) sul portale SICOPAT messo a disposizione dalla Provincia, completando le fasi- evento di competenza;
- e) adempie agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa per la fase di aggiudicazione degli appalti - esclusivamente relativamente agli appalti per cui ha svolto la procedura di affidamento;
- f) collabora alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di gara;
- g) verifica il possesso dei prescritti requisiti con utilizzo del sistema FVOE di ANAC (laddove possibile) o altre piattaforme;
- h) aggiudica l'appalto;
- i) invia la comunicazione di aggiudicazione e contestuale richiesta della documentazione contrattuale, con seguente verifica della stessa;
- j) invia tutta la documentazione al delegante a conclusione delle operazioni di competenza;
- k) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento, favorendo al contempo la celerità delle procedure;
- l) adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando il proprio albo pretorio on-line e il proprio sito istituzionale, oltre al portale SICOPAT attraverso il proprio profilo; in ogni caso, adempie unicamente agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 36/2023 e connessi alla pubblicazione degli atti e in generale afferenti ai compiti indicati nel presente atto.

ART. 6

1. Il delegante provvede ai seguenti adempimenti:

- a) approvazione del progetto del servizio di gestione dell'asilo nido;

- b) se del caso, accertamento e attestazione della libera disponibilità di aree e immobili necessari e della regolarità urbanistica dell'intervento pubblico, della assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e della conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;
- c) se del caso, attestazione del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 13 della L.P. 26/1993 e s.m. riguardo all'utilizzo dell'elenco prezzi aggiornato;
- d) accertamento e attestazione delle condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti;
- e) indicazione del contratto collettivo applicabile e, in generale, di tutti gli elementi richiesti dall'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m. nonché dall'allegato I.01;
- f) evidenza di particolari clausole e/o adempimenti previsti dagli atti progettuali da evidenziare negli atti di gara di competenza del delegato;
- g) per le gare ad invito, predisposizione dell'elenco degli operatori economici da invitare, previa verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria; tale elenco sarà trasmesso in busta chiusa in modo da garantirne la segretezza ai sensi dell'art. 35, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 36/2023;
- h) collaborazione con il delegato in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
- i) messa a disposizione del delegato del proprio personale dipendente per il disbrigo degli incombeni delegati; i dipendenti agiranno secondo le direttive e il coordinamento del delegato;
- j) predisposizione delle risposte ai quesiti di ordine tecnico relativi alla gara in oggetto;
- k) designazione dei componenti della commissione giudicatrice, ove nominata;
- l) eventuale valutazione di congruità dell'offerta e dei costi della manodopera; m) pubblicazioni, nei modi previsti dalla normativa, di provvedimenti e dati (compresi quelli di cui alla Legge 190/2012, fino alla vigenza della stessa; di cui all'art. 28 del Codice, in seguito) successivi all'aggiudicazione o anche relativi all'aggiudicazione, qualora la stessa fase non sia di competenza del delegato;
- n) formalizzazione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario.

ART. 7

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, nello svolgimento di attività di committenza ausiliaria la Comunità della Val di Non è direttamente responsabile per le attività svolte per conto del delegante.

2. Il delegato nomina un RUP che cura i necessari raccordi con il delegato (stazione appaltante beneficiaria dell'intervento), che a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

ART. 8

1. Tutte le controversie non definibili in via breve che insorgessero relativamente alla liquidazione dei rimborsi e degli impegni previsti dalla presente convenzione, saranno definite in via amministrativa. In subordine si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 9

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 10

1. Saranno a carico del committente tutte le spese relative alla presente convenzione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 - lett. b) - parte II della tariffa allegato A) del D.P.R. 26-10-1972 n. 634 e successive modificazioni ed esente da bollo in quanto atto scambiato fra Enti (ai sensi dell'art.16 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n.642).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

PER LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

PER LA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

La Presidente

Il Presidente

dottorssa Laura Tabarelli

geom. Martin Slaifer Ziller